

**“REGOLAMENTO REGIONALE
PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE DEL
LAGO DI MERGOZZO”**

(Promulgato con D.P.G.R. n. 1992 del 4/5/1992 ed integrato con le modifiche promulgate
con D.P.G.R. n. 5/R del 14/4/2000)

ART. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la navigazione sulle acque del lago di Mergozzo onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio - economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

ART. 2

Divieti di navigazione

1. E' vietata la navigazione a motore su tutto lo specchio d'acqua del lago, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 19 del presente regolamento.

2. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza naturalistica.

3. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

4. E' vietata la residenza a bordo delle unità da diporto.

ART. 3

Sci Nautico

1. Fino alla data del 31 dicembre 1993, termine improrogabile, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, lo sci nautico è consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa, solo per le scuole di sci nautico, Enti ed Associazioni sportive legalmente riconosciute dalla Federazione Nazionale di competenza esercitanti la loro attività sportiva sul lago da almeno due anni.

2. E' consentito alle unità di navigazione impegnate nello sci nautico l'attraversamento dello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzato dalla Regione Piemonte - Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.

3. Per l'esercizio dello sci nautico è consentito l'utilizzo di unità di navigazione aventi una stazza lorda massima pari a 3 tonnellate.

4. Per le Associazioni sportive, di cui al comma 1, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture, valgono le norme previste dai Regolamenti sportivi vigenti in materia.

5. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:

- a) i conduttori di unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto;
- b) la partenza dello sciatore, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, avviene in acque libere da bagnanti, da unità di navigazione od entro gli eventuali corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati dagli organi competenti;
- c) la distanza laterale di sicurezza fra il mezzo trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
- d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;
- e) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché essere dotate delle dotazioni di bordo previste dalle normative vigenti;
- f) è vietato con tali unità eseguire il rimorchio contemporaneo di due o più sciatori nonché trasportare altre persone oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto;
- g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.

6. L'esercizio dello sci nautico è consentito solo nella zona delimitata nella cartografia allegata al presente Regolamento, ovvero in quella specificatamente riservata a tale sport.

7. La Regione Piemonte si riserva di delimitare orari più ridotti e/o comunque limitazioni stagionali anche su richiesta del Comune di Mergozzo o della Provincia.

ART. 4

Segnalazione dello specchio d'acqua

1. Gli ambiti lacuali oggetto di regolamentazione sono opportunamente segnalati da boe galleggianti.

2. Le boe vengono così distinte:

- boa cilindrica di colore giallo segnala tutte le zone vietate e regolamentate;
- boa cilindrica di colore rosso segnala la delimitazione dei campi di sci nautico;
- boa rossa (sferica, biconica o cilindrica) sormontata da bandierina rossa segnala la presenza di un subacqueo in immersione.

ART. 5

Impiego delle tavole a vela

1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba sino al tramonto.

2. I conduttori devono regolare la navigazione in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio ad altre unità.

3. E' obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio.

4. E' vietato l'impiego delle tavole a vela:

- a) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;

- b) nelle zone riservate alla balneazione;
- c) nelle zone protette di cui all'art. 2, comma 2;
- d) nei corridoi di navigazione di cui all'art. 3, comma 2.

ART. 6

Balneazione

1. E' vietato praticare la balneazione nelle zone portuali ed in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nei corridoi di navigazione e nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 2, nonché nella fascia di lago compresa tra il Municipio di Mergozzo e lo scivolo a lago di piazza Cavour del Comune medesimo.

2. E' fatto obbligo l'uso di calotta di colore rosso per tutti coloro che intendono praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa.

ART. 7

Immersioni

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti a segnalare la propria presenza mediante boa di cui all'art. 4, comma 2, ed essere assistiti da una unità di appoggio.

2. E' vietato praticare immersioni:

- a) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;
- b) nelle zone riservate alla balneazione;
- c) nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 2;
- d) nei corridoi di navigazione di cui all'art. 3, comma 2.

3. I divieti, di cui al comma 2, non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri delle Forze dell'Ordine, nonché nell'esercizio di attività professionali e di ricerca scientifica debitamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.

ART. 8

Natanti ed imbarcazioni in locazione

1. La locazione delle unità di navigazione a vela è vietata a tutte le persone di età inferiore ad anni 14.

2. I locatari di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni sulla navigazione vigenti sul lago.

3. I locatari sono tenuti a contrarre una assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle normative vigenti in materia.

ART. 9

Manifestazioni

1. Sono vietate qualsiasi tipo di manifestazioni sul lago, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.

ART. 10

Norme di comportamento in navigazione

1. In navigazione hanno la precedenza le unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza.
2. E' vietato seguire nella scia o a distanza inferiore a 80 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

ART. 11

Manutenzioni e rifornimenti

1. E' fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.
2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburanti o altre sostanze inquinanti (liquide, gassose o solide), adottando mezzi od attrezzature idonee.

ART. 12

Scarico rifiuti

1. Su tutto il lago, sulle sponde, su banchine, moli e pontili, è vietato svuotare e riversare le acque di sentina nonché lasciare rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi genere.
2. E' altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio ed ogni sostanza pericolosa o inquinante.
3. I rifiuti solidi o liquidi, vanno raccolti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte a terra dagli organi competenti ivi comprese le Amministrazioni Comunali.

ART. 13

Rumori molesti

1. E' vietato provocare sulle acque del lago rumori molesti superiori a 70 decibel misurati a 25 metri di distanza.

ART. 14

Norme di comportamento degli utenti

1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori ed i dispositivi di segnalamento diurni o notturni.
2. Nelle zone portuali è vietato:
 - a) lasciare in sosta veicoli od unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
 - b) occupare i corridoi di accesso e di uscita,
 - c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.

3. E' comunque vietato ormeggiare unità di navigazione salvo negli appositi spazi autorizzati nonché abbandonare relitti delle medesime in qualsiasi parte della sponda del lago.

ART. 15

Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali

1. E' vietato:

- a) impegnare ed accedere, per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità di navigazione;
- b) ostacolare od intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici.

ART. 16

Informazione

1. Il presente Regolamento è affisso presso: le Autorità competenti in materia di navigazione, gli Albi pretori dei Comuni rivieraschi, le aree portuali pubbliche nonché presso i luoghi di balneazione e di attività nautiche pubbliche e private.

2. E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago di Mergozzo, tenere a bordo dell'unità di navigazione, copia del presente Regolamento.

3. E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago di Mergozzo, tenere a bordo dell'unità di navigazione, l'apposita "scheda censuaria" distribuita annualmente gratuitamente presso le strutture preposte individuate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.

ART. 17

Vigilanza

1. La vigilanza, ai fini del rispetto del presente Regolamento, è effettuata dagli organismi preposti secondo la normativa vigente.

ART. 18

Sanzioni

1. Chiunque non rispetti quanto disposto dal presente Regolamento, incorre nelle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia.

ART. 19

Disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, non si applicano alle unità di vigilanza, soccorso appartenenti alle Autorità competenti in materia.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, non si applicano alle unità alimentate da motore elettrico ed alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria

durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo, per tali unità, di regolare la navigazione in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

3. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, non si applicano fino alla data del 31 dicembre 1993, termine improrogabile, alle unità di navigazione a motore dei residenti del Comune di Mergozzo, opportunamente autorizzate dal Settore Regionale Trasporti e Pianificazione Infrastrutture a seguito di specifica segnalazione da parte del Comune medesimo.

4. La circolazione delle unità di navigazione, di cui al comma 3, è vietata nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa e nella fascia di 100 metri antistante le zone a canneto e le zone di rilevanza naturalistica di cui al comma 2 dell'art. 2.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, alle unità a motore dei residenti del Comune di Mergozzo, opportunamente autorizzate dal Settore regionale Trasporti e Pianificazione Infrastrutture, a seguito di specifica segnalazione da parte del Comune medesimo, è consentito l'attraversamento di detta fascia lacuale, perpendicolarmente alla costa, ad una velocità non superiore a 4 nodi (7 km/h).

6. La Regione Piemonte si riserva di delimitare orari più ridotti e/o comunque limitazioni stagionali anche su richiesta del Comune di Mergozzo o della Provincia.

ART. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.